



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione XVI civile**

nella persona del Dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 82172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta per la decisione all'udienza del 21.9.2021 e vertente

**TRA**

Attrice

**E**

Cassa di Risparmio di Firenze S. p. A (CR Firenze Spa) rappresentata e difesa dall'avv. ...

Convenuta

**E**

Intesa Sanpaolo s. p. a. rappresentata e difesa da ...

Terzo chiamato

Oggetto: rapporti bancari



Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.9.2021, i procuratori delle parti così concludevano:

- la difesa dell'attrice: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei su esposti motivi, così provvedere: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità dei pretesi tassi convenzionali applicati dal convenuto istituto di credito, stante l'insussistenza di una valida convenzione relativa agli stessi; - Dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità della clausola di cui al contratto di c/c afferenti la determinazione del tasso ultra-legale, non pattuita con riferimento a criteri certi di determinazione, e ciò in aperta violazione del criterio legale di cui all'art. 1284; - Dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'invalidità delle clausole di pattuizione degli interessi, ove ne venisse verificata la violazione dei principi di cui alla L. 108/96; - Dichiarare la nullità delle clausole relative alle competenze per spese, C.M.S., ecc., anche in relazione all'applicazione della norma di cui alla legge 06.02.1996 n. 52 di adeguamento alla N.E. n. 13/93 del 05.04.1993 che con l'introduzione dell'art. 1469 bis, ha ulteriormente sanzionato la nullità di tutte quelle condizioni generali che siano state oggetto di negoziato individuale, inserite nei contratti di adesione di qualsiasi settore economico, e ciò indipendentemente dal fatto che siano state approvate o per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (clausole vessatorie); - Determinare l'esatto dare-avere tra le parti di cui al presente giudizio in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU (che sin da ora si richiede) e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, in funzione delle eccezioni in narrativa sollevata; - Condannare la Banca CR Firenze spa, in p.l.r.p.t., nella qualità di cui in premessa, alla restituzione delle somme indebitamente*



- addebitate e/o riscosse, pari a €. 34.437,66# o di quelle maggiori o minori accertate in caso di causa, anche in esito alla richiesta C.T.U., oltre agli interessi legali creditori in favore della liquidazione; - Condannare la Banca CR Firenze spa, in p.l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore dello scrivente procuratore”;
- la difesa della convenuta: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, per i motivi esposti in premessa: - in via preliminare: 1. accertare e dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 con la conseguente emanazione dei provvedimenti di legge; 2. accertare dichiarare il difetto di legittimazione passiva e a contraddire di Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., nel presente giudizio; - nel merito: 3) rigettare le domande proposte da ... nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. in quanto inammissibili, infondate e non provate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, dichiarare la prescrizione del preteso diritto di ... alla restituzione delle somme corrisposte a Intesa Sanpaolo S.p.A., in virtù del decorso del termine decennale di cui all’art.2946 cod. civ. per tutte le operazioni compiute anteriormente al 25/11/2006. Con vittoria di spese ed onorari”;*
  - la difesa del terzo chiamato: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, per i motivi esposti in premessa: rigettare le domande proposte da Leam s.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. in quanto inammissibili, infondate e non provate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, dichiarare la prescrizione del preteso diritto di ... alla restituzione*



*delle somme corrisposte a Intesa Sanpaolo S.p.A., in virtù del decorso del termine decennale di cui all'art.2946 cod. civ. per tutte le operazioni compiute anteriormente al 11/4/2007 ossia al decennio dalla notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa. Con vittoria di spese ed onorari".*

#### Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 23.11.2016, l'attrice esponeva:

1. che aveva intrattenuto con la Banca CR Firenze spa, Filiale n° 8 di Piazzale Pontelungo in Roma, rapporto bancario di conto corrente contraddistinto dal conto ordinario n° 98/00;
2. che il rapporto era stato acceso dalla \_\_\_\_\_ e, dal 1° ottobre 2013,
3. che il conto corrente era stato estinto in data 20 ottobre 2009;
4. che, nel corso del rapporto, in assenza di ogni valido accordo su interessi, spese e commissioni, la Banca aveva costantemente applicato interessi ultralegali di elevata entità, commissioni di massimo scoperto non convenute e/o dovute e spese, applicando ad ogni singola operazione valute non corrette, penalizzanti per la impresa correntista, così alterando il sinallagma contrattuale e dilatando enormemente, per tutta la durata del rapporto, il saldo dovutole;
5. che, per effetto dell'addebito di interessi, commissioni e spese non dovute, la \_\_\_\_\_ ; aveva versato una somma maggiore di quanto dovuto, pari ad €. 34.437,66#, come da consulenza tecnica di parte depositata.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Si costituiva la Cassa di Risparmio di Firenze s. p. a. depositando comparsa di risposta con la quale allegava:



1. che Leam, in data 25.02.2005, aveva stipulato con CR Firenze il contratto di conto corrente contraddistinto dal numero 98/00, estinto in data 20.10.2009;
2. che all'atto della sottoscrizione del menzionato contratto, il cliente aveva accettato, mediante sottoscrizione, tutte le condizioni normative, anche con l'approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341, 2° comma, cod. civ.;
3. che le parti, avevano espressamente convenuto le condizioni economiche applicate al rapporto, la pari periodicità della liquidazione degli interessi debitori e creditori e le valute;
4. che, a valere sul citato conto corrente, la banca esponente aveva concesso: - in data 10.3.2005, una apertura di credito di € 250.000,00 valida fino a revoca ed in data 24.5.2005, un aumento dell'apertura di credito ad € 500.000,00 valida fino a revoca;
5. che, nel documento di sintesi, sottoscritto da [redacted] e allegato al contratto erano state pattuite rispettivamente la misura delle Commissioni di massimo scoperto e delle spese di gestione e la misura delle Commissioni di massimo scoperto in misura variabile in base all'utilizzo e delle spese di gestione degli affidamenti e degli estratti conto;
6. che, in data 3.8.2007, le parti avevano sottoscritto un contratto di finanziamento per la concessione della linea di credito di € 2.500.000,00 erogata il 2.8.2007 in un'unica soluzione con accredito sul conto corrente n. 98/00;
7. che, nel predetto contratto, le parti avevano previsto il rimborso con ammortamento in n. 28 rate trimestrali, con scadenza dal 30.11.2007 al 31.08.2014 ed avevano previsto tutte le condizioni economiche;



8. che, con lettera del 11.6.2009, aveva comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 98/00 chiedendo di procedere all'estinzione del conto;
9. che, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, CR Firenze aveva trasferito a Intesa Sanpaolo s.p.a. tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che componevano il ramo d'azienda stesso e tutte le attività e le passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta valorizzate al 31.12.2011;
10. che la domanda era improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
11. che era carente di legittimazione passiva;
12. che l'onere probatorio era a carico della attrice;
13. che la società attrice aveva omesso la produzione della totalità della documentazione contrattuale, non avendo prodotto né il contratto di conto corrente, né l'apertura di credito, né gli estratti conto;
14. che la richiesta ex art. 119 tub era stata inviata a ridosso della notificazione dell'atto di citazione, così non concedendo il termine previsto per mettere a disposizione dell'odierna attrice i "non meglio identificati contratti";
15. che ciò comportava l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.;
16. che eccepiva la prescrizione delle somme, asseritamente illegittime, corrisposte alla Banca convenuta, per tutti gli addebiti operati anteriormente al 25/11/2006, anteriormente al decennio decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo (eseguita in data 25/11/2016);
17. che non vi era stata alcuna contestazione nel corso del rapporto;
18. che era assolutamente inammissibile e nulla, per difetto di editio actionis, la domanda di nullità delle clausole in relazione



“all’applicazione della norma di cui alla legge 6.2.1996 n. 52 di adeguamento alla N.E. n. 13/93 del 5.4.1993”.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Si costituiva Intesa Sanpaolo depositando comparsa di risposta con la quale si associava a tutte le contestazioni della Banca convenuta ad eccezione del difetto di legittimazione passiva.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l’espletamento di una CTU.

La CTU ha rilevato, in particolare:

- che *“sono stati analizzati gli estratti conto integrali del rapporto n. 98/00, dalla data di presumibile accensione del 3.04.2005 (con saldo pari a zero) alla data di estinzione (anch’essa con saldo pari a zero) del 20.10.2009. Tale documentazione contabile è stata prodotta dalla società correntista attrice in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 1 (mediante n. 5 file in formato pdf): la documentazione risulta completa di tutti gli estratti conto movimenti e di taluni riassunti scalari giornalieri”*;
- che *“risultano mancanti (totalmente o parzialmente) i fogli di riepilogo delle competenze del II, III e IV trimestre 2005, del IV trimestre 2006, del I, II e IV trimestre 2008 e del I e IV trimestre 2009. Come si spiegherà nel prosieguo, l’assenza di diversi fogli competenze non pregiudica la precisione dei ricalcoli richiesti dal Quesito”*;
- che *“Non risulta disponibile in atti né il contratto di accensione di conto né alcun altro documento di affidamento che riporti la pattuizione delle condizioni economiche”*;
- che *“Per l’analisi prescrizione (individuazione delle rimesse solutorie) è stato preso in considerazione, al fine di individuare i*



*fidis concessi sul rapporto, anche il report della Centrale Rischi allegato all'atto di citazione della società correntista, dal quale risulta un accordato operativo di € 250.000 al 30.04.2005 e di € 500.000 a partire dal 30.05.2005".*

Tanto premesso, appare opportuno premettere che, nei giudizi promossi dal "cliente" -correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 - 01).

Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive -assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7



maggio 2015, n. 9201 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Inoltre, con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere, previsto dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

L'attrice, in merito a quanto sopra, ha richiesto a Intesa Sanpaolo, in data 21.9.2016, copia del contratto di conto corrente e copia del contratto di apertura credito, limitandosi a contestare la clausola di capitalizzazione degli interessi, clausola relativa al tasso



convenzionale, clausola relativa alla applicazione della cms e spese non dovute.

Tuttavia, l'attrice non ha assolto a detta richiesta secondo la ritualità dell'art. 119 TUB poiché ha notificato l'atto di citazione in data 23.11.2016, anteriormente al termine di 90 giorni previsto per la consegna della documentazione richiesta.

In ogni caso, dalla nota inviata dalla attrice alla Banca si contesta solo la legittimità di alcune clausole contrattuali e non la presenza dei contratti tanto è vero che se ne chiede copia.

Pertanto, l'attrice non contesta la conclusione dei due suddetti contratti, ma si limita a contestare solo alcune clausole contrattuali.

L'attrice non contesta né la stipulazione in forma scritta del contratto né la avvenuta consegna del contratto in sede di stipulazione né l'avvenuta sottoscrizione.

Per cui era onere dell'attrice depositare il contratto di conto corrente per provare l'illegittimità delle clausole in contenzioso.

Ciò trova una ulteriore conferma nella allegazione di illegittimità delle clausole in relazione al loro contenuto, ancorchè non specificato, e non in relazione alla loro mancanza.

L'onere di dimostrare l'illegittimità delle clausole contestate rientrava, dunque, pienamente nell'onere dapprima di allegazione e poi probatorio a carico dell'attrice.

E' opportuno ricordare che, nel periodo successivo al 2000 (nell'ambito del quale sembra rientrare il contratto contestato) non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

Inoltre, il CTU non ha rilevato alcun superamento del tasso soglia.

In ordine alla commissione di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- si ritiene che la cms abbia un'idonea causa giustificatrice qualora sia



prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.

Pertanto, non può tenersi conto della CTU svolta nella misura in cui non risulta assolto l'onere di deposito dei contratti a carico della attrice, con la conseguente impossibilità di valutare le clausole contestate.

Ciò, peraltro, darebbe luogo alla contraddizione che colui che è onerato della prova avrebbe un vantaggio dal mancato assolvimento della stessa, soprattutto in assenza di ogni contestazione in ordine alla regolare formazione dei contratti sia in relazione al consenso che alla forma scritta ed alla sottoscrizione.

L'assenza di ogni contestazione su tali aspetti determina il mancato assolvimento dell'onere probatorio che, come sopra anticipato, avrebbe dovuto essere assolto con la produzione dei contratti e di tutti gli estratti conto, peraltro anche questi non completi nella produzione, per come rilevato dal CTU.

Va precisato che il CTU ha posto in rilievo che non emerge nemmeno la data di avvio del rapporto (presumendolo solo dal primo estratto conto del 2005 che inizia con saldo zero), per cui non è dato sapere nemmeno con certezza se siano stati depositati o meno tutti gli estratti conto e se il saldo zero sia effettivamente tale o sia riconducibile ad altri rapporti.

La domanda, dunque, non può essere accolto e deve essere respinta.



Il rigetto delle domande sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, assorbe, secondo la ragione più liquida, ogni ulteriore deduzione ed eccezione.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'attrice, oltre quelle di cui già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 82172/2016 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da \_\_\_\_\_ con atto di citazione di Cassa di Risparmio di Firenze S. p. A (CR Firenze Spa), notificato il 23.11.2016, e chiamata di terzo di Intesa Sanpaolo spa, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:

- 1) rigetta le domande dell'attrice;
- 2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate per ogni controparte in € 4.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di CTU già liquidate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in data 17.2.2022.

Il Giudice  
Dott. Aldo Ruggiero

